COMUNE DI TRENTA

PROVINCIA DI COSENZA
C.A.P. 87050 Tel 0984/432000 fax 0984/438049

Prot. n. 3564 **del** 17.07.2015

Ordinanza n. 12 **del** 17.07.2015

IL SINDACO

- Visto il vigente Regolamento Comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/29.04.2014 ad oggetto: " Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani e sulla lotta al randagismo popolazione canina e disciplina della convivenza tra l'uomo e animale - Ordinanza M.S. del 06.08.2013 - APPROVAZIONE"

ORDINA

1) Ai proprietari o ai detentori di cani
   a) di non aizzare i cani tra di loro o contro le persone;
   b) di non tenere a guardia degli edifici cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i passanti o altri animali;
   c) di adottare tutti gli accorgimenti ed i provvedimenti idonei al fine di evitare disturbi alla quiete pubblica e privata, in ogni momento ed in special modo nelle ore notturne, derivanti dall' abbaiare - guaire dei cani. Se l'abbaiare è continuo e non sporadico, il proprietario o detentore del cane deve rivolgersi ad un veterinario comportamentista o ad un educatore cinofilo;

2) Di evitare che gli escrementi degli animali tenuti sui terrazzi o sui balconi cadano sui piani sottostanti o sulla pubblica via;

3) (MUSERUOLA E GUINZAGLIO)
   Ai proprietari o ai detentori di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico:
   a) di condurre i cani al guinzaglio;
   b) di non lasciare incustoditi i cani sulla pubblica via. I cani lasciati incustoditi, saranno soggetti ad accertamenti anche tramite lettore di micro-chip volti a verificarne la proprietà;

4) Di munire i cani di indole mordace, oltre che di guinzaglio anche di museruola (possono essere tenuti senza museruola i cani da guardia, ma solo entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè recintati, i cani pastore quando sono utilizzati per tale attività e sotto il controllo del proprietario);

5) (DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI)

Ai proprietari o detentori di cani o di altri animali da compagnia di evitare che vengano introdotti, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle aree pubbliche segnalate con apposito cartello di divieto.

6) (IGIENE E DECORO PUBBLICO)

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta dagli organi addetti alla vigilanza. Sono escluse da tali obblighi solo le persone non vedenti.

7) (MALTRATTAMENTO E ABBANDONO DI ANIMALI)

E' vietata la detenzione permanente dei cani sul balcone, in quanto, il cane tenuto costantemente in uno spazio ristretto e comunque in una condizione dove è soggetto a stimolazioni esterne, può abbaiare anche insistentemente. Ciò comporta problemi non solo ai cittadini ma anche ai cani stessi che possono andare incontro a stress.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze o percosse.

E' vietato mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalle autorità competenti.

E' vietato detenere animali in spazi ristretti e privi di acqua e cibo necessari.

E' vietato detenere animali all'aperto a catena corta e/o sprovvisti di ricovero che fornisca protezione alle temperature e alle condizioni climatiche sfavorevoli.

I proprietari o detentori di animali sono tenuti ad assicurare il rispetto delle esigenze: igienico-sanitarie, di tutela del benessere degli animali, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, spazi adeguati alla natura e taglia degli animali.

I trasgressori possono incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.

Il Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani e sulla lotta al randagismo popolazione canina e disciplina della convivenza tra l'uomo e animale – Ordinanza M.S. del 06.08.2013 è visibile sul sito Web Comunale " Amministrazione Trasparente – Sez. Disposizioni Generali Sottosezione Atti Generali".

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del procedimento è la Sig.ra Vitelli Adele - Vigile Urbano.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Prefettura, all' ASP – Servizio Veterinario -, al Comando Stazione Carabinieri di Pedace (CS), alla Polizia Minicipale.

La presente Ordinanza viene pubblicata all' Albo pretorio e sul Sito Web " Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Vitelli Adele

Il Sindaco
Ing. Morrone Ippolito

COMUNE di TRENTA - COSENZA

Trenta, 17.07.2015